



Alla **Provincia di Brindisi**
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente
Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Alla c.a. del **Dirigente Area 4 – Ambiente e Mobilità**
Dott. Pasquale Epifani
E-mail: pasquale.epifani@provincia.brindisi.it

Alla c.a. del **Responsabile del procedimento PAUR**
Dott. Oscar Fernando D'Urso
E-mail: oscar.durso@provincia.brindisi.it

Al **Ministero della Transizione Ecologica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Pec: VA@pec.mite.gov.it

Al **Comune di Mesagne**
Pec: info@comune.mesagne.br.it
Pec: urbanistica@pec.comune.mesagne.br.it

Al **Comune di Latiano**
Pec: segreteria@pec.comune.latiano.br.it
Pec: urbanistica@pec.comune.latiano.br.it

Alla **Regione Puglia**

Sezione Transizione Energetica
Pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Agli **ENTI** in allegato

Monopoli (BA), 10 ottobre 2022



OGGETTO: [Cod. Id. AU: 774LOE2] **Ital Green Energy Latiano - Mesagne Srl** – Istanza di PAUR per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico nei Comuni di Latiano e Mesagne.

Conferenza di Servizi decisoria dell'11 novembre 2022, ore 10:00

Riscontro nota PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG UFFICIALE - 0031322 - Uscita - 06/10/2022 - 10:26

Spettabile Provincia,

la Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l. (d'ora in avanti, "*breviter*", anche la "**Società**"), in riscontro alla Vostra nota del 06/10/2022, Prot. Uscita 0031322, si vede, ancora una volta, costretta a osservare e contestare quanto segue.

Con nota del **19 agosto 2022** (Pec del 19/08/2022, ore 19:01:50) la Società, dopo aver dimostrato che il progetto è integralmente localizzato in area idonea *ex lege* ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*) del D.Lgs. n. 199/2021, ha chiesto alla Provincia:

1. l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riemissione degli atti annullati dalla sentenza del TAR Lecce n. 01267 del 12/07/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*decies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. l'applicazione al presente procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) delle disposizioni contenute all'art. 22 "*Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee*" del Decreto Legislativo n. 199/2021.

Successivamente, la Provincia, con nota PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0027814 - Uscita - **07/09/2022** - 13:03:

- convocava Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi in modalità sincrona per il **giorno 04/10/2022** alle ore 09:00 con il seguente ordine del giorno:
 1. *Espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;*
 2. *Acquisizione di tutti i pareri e/o titoli abilitativi per la realizzazione e gestione dell'impianto;*
 3. *Determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90 in merito all'istanza di PAUR.*
- chiedeva al proponente di fornire, **entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente**, una relazione, redatta da tecnico abilitato, di puntuale ed analitico riscontro alle Linee Guida del MiTE anche in relazione ai parametri "*Superficie minima per l'attività agricola*" e "*Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)*".

La Società in data **16 settembre 2022** (Pec del 17/09/2022, ore 11:14:10) ha prodotto un elaborato tecnico, redatto da Professionista abilitato, nel quale ha dimostrato che l'impianto agrivoltaico in oggetto (d'ora in avanti, "*breviter*", anche il "**Progetto**") rispetta i requisiti previsti dalle Linee Guida del MiTE ai fini della sua qualificazione in termini di agro-voltaico.



In sede di Conferenza di Servizi, il Presidente della Conferenza Dott. Pasquale EPIFANI ha aperto i lavori sostenendo che la Società non aveva prodotto alcun documento con riferimento sia all'idoneità dell'area all'art. 20, lett. c-*quater*), D.Lgs. 199/2021 sia alla rispondenza del Progetto alle Linee Guida del MiTE.

Ancora una volta la contestazione è documentalmente infondata, tanto da costringere la Provincia stessa a smentirsi dopo le contestazioni contestuali della Società, e ad ammettere di aver ricevuto la documentazione.

La Società ha comunque dovuto, con propria nota del **4 ottobre 2022** (in atti della Provincia con **prot. n. 31159 del 05/10/2022**), che deve intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta, rappresentare, in relazione alla dilatoria proposta di rinvio della Conferenza di Servizi, che (i) agli atti era presente tutta la documentazione necessaria a definire il procedimento; (ii) la seduta era stata convocata ai fini delle determinazioni conclusive, con espressa richiesta agli enti partecipanti di formulare il proprio parere definitivo; (iii) l'assenza di un parere espresso ovvero il rilascio di un parere che non tiene conto della documentazione agli atti non può che equivalere quale atto di assenso ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241/1990.

Nonostante il dissenso motivato della Società di rinviare la Conferenza di Servizi decisoria, la Provincia, con nota PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0031322 - Uscita - **06/10/2022** - 10:26, ha trasmesso alla Società e a tutti gli Enti in indirizzo il verbale della Conferenza di Servizi del **04/10/2022** e contestualmente ha convocato una nuova ed ulteriore Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi in modalità sincrona l'**11/11/2022** alle ore 10:00, assegnando "[...] *al proponente 10 giorni dalla data della Conferenza per presentare eventuale ulteriore documentazione integrativa oltre che le proprie osservazioni e controdeduzioni ai pareri pervenuti; [...]*".

Non solo: "[...] *Il Presidente della Conferenza riporta inoltre che a riscontro della convocazione della conferenza odierna sono pervenuti i contributi di seguito riportati dei quali viene data sintetica lettura delle conclusioni e che si allegano al presente verbale compreso i contributi pervenuti successivamente alla chiusura dei lavori:*

1. ARPA – con nota prot. n. 63198 del 19/09/2022, tra l'altro, avanza richiesta di chiarimenti oltre che rappresentare la permanenza di alcune criticità;
2. TERNA – nota in atti al prot. n. 30043 del 27/09/2022;
3. SNAM – nota prot. n. 1164 del 28/09/2022;
4. Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 64327 del 03/10/2022;
5. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica – nota prot. n. 8169 del 03/10/2022;
6. Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 30902 del 04/10/2022.

Preso atto di quanto riportato nelle note innanzi richiamate e, con particolare riferimento alla richiesta di rinvio della Conferenza da parte del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, della richiesta di chiarimenti del Servizio Pianificazione Paesaggistica, di verifica in campo del reale stato dei luoghi delle distanze delle opere previste in progetto rispetto al metanodotto SNAM, dei rilievi formulati dall'Autorità Idraulica e da ARPA Puglia, il Presidente propone un aggiornamento della Conferenza al fine di consentire alla Società proponente di presentare le proprie eventuali valutazioni in merito.



I rappresentanti del Comune di Latiano intervenuti alla Conferenza dichiarano di riservarsi di far pervenire il proprio contributo in riferimento agli aspetti ambientali ed edilizio/urbanistico. [...]”.

A prescindere dalla circostanza, che pure si contesta in questa sede, che la Provincia ha operato in violazione del principio di efficienza e trasparenza dell’azione della P.A. non anticipando alla Società la trasmissione dei pareri già pervenuti alla Provincia da parte di alcuni Enti interessati, si contesta, con ogni fermezza, che nessun termine può essere più concesso agli Enti che entro la data della Conferenza di Servizi decisoria, ivi compresa la seduta stessa della Conferenza del **04/10/2022**, non hanno fatto pervenire le loro osservazioni e/o il loro parere.

Infatti, l’art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, richiamato dalla stessa Provincia di Brindisi nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi del 04/10/2022. così dispone:

“7. All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.

Si procede ora di seguito alla rappresentazione “riepilogativa” della cornice normativa nell’ambito della quale si è collocata la condotta illegittima della Provincia di Brindisi successivamente alla pubblicazione della sentenza del TAR Lecce n. 01267 del 12/07/2022, cui, dato peraltro lo spirare del termine di impugnazione, la Provincia deve ottemperare in via definitiva¹.

¹ Lo schema di decreto ministeriale in via di definizione individua criteri e modalità per la **concessione dei finanziamenti** volti a promuovere la **realizzazione di impianti agrovoltai (o agrivoltai)**, previsti dalla **Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, al fine di contribuire al raggiungimento dei target nazionali in materia di energie rinnovabili e al contempo rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali.

Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce criteri e modalità per la concessione dei predetti benefici sotto forma di contributi a fondo perduto, per la realizzazione di impianti in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l’implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura.

Le **risorse finanziarie disponibili per la misura a valere sul PNRR** sono pari a circa **1,1 Miliardi di €** e sono destinate a **finanziare a fondo perduto una parte dei costi di realizzazione degli impianti agrovoltai**.

All’**incentivo a fondo perduto a valere sulle risorse del PNRR**, è affiancato un incentivo tariffario, definito sulla base di procedure competitive al ribasso rispetto a una tariffa posta a base d’asta. In base a tale indicatore è formata la graduatoria che permette l’accesso al beneficio.

Ciò premesso, l’**articolo 12-bis (Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR), della Legge 5 agosto 2022, n. 108**, introduce alcune norme processuali espressamente dedicate alle procedure amministrative che riguardino interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal PNRR ed evitare che la durata ordinaria del giudizio possa incidere sul raggiungimento dei citati obiettivi.

In particolare, il **comma 5** prevede che ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applica la riduzione dei termini previsti dall’articolo 119, secondo comma, c.p.a., nonché l’articolo 120, nono comma, c.p.a., avente ad oggetto la decisione del giudizio nel rito appalti.



L'articolo 12 del decreto-legge n. 76/2020 (cd. "Semplificazioni"), reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.

In primo luogo, con la nuova lettera **a)** è integrato l'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 disponendo che i **rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione** sono improntati al **principio della collaborazione e della buona fede** (nuovo comma 2-*bis*).

A tale riguardo, si ricorda che il principio di correttezza e buona fede oggettiva è stato valorizzato dalla **giurisprudenza amministrativa**, secondo la quale, al fondamentale canone di buona fede devono essere improntati non solo i rapporti tra i consociati tenuti, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà ma anche e soprattutto la pubblica amministrazione, cui l'art. 97 della Cost. impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento (si *cfr.*, Cons. St. II, 4 giugno 2020, n. 3537; Cons. St. VI, 12 febbraio 2007, n. 539). Entrambe le parti del rapporto amministrativo sono tenute al rispetto di tale principio.

E' stata **modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**, sostituendo l'interruzione dei termini del procedimento con la sospensione degli stessi ed introducendo altre modifiche sulla motivazione del diniego al fine di evitare i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo esito sfavorevole (comma 1, lett. *e*) e lett. *i*)).

Con ulteriori novelle alla legge n. 241/1990 in materia di **attività consultiva delle pubbliche amministrazioni**, è stato previsto che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere (comma 1, lett. *f*)). E' stato introdotto un **meccanismo per superare l'inerzia delle amministrazioni proponenti** per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi (comma 1, lett. *g*)).

È altresì disposta l'inefficacia delle determinazioni adottate **successivamente all'ultima riunione** di cui all'art. 14-*ter*, comma 7, relativo ai lavori **della conferenza di servizi simultanea**, che si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla prima riunione o 90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili (art. 14-*ter*, comma 2). Anche in questo caso, sono introdotti **meccanismi di silenzio assenso**: infatti, come abbiamo visto, all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Per ultimo ma non per importanza, la **lettera i-bis)** prevede l'introduzione di un nuovo articolo 21-*decies* alla legge n. 241/1990, **finalizzato a disciplinare la riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale**. In tal caso il proponente può richiedere all'amministrazione precedente (e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), all'autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006) l'**attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati**.

In particolare viene disciplinato il **caso in cui non sono necessarie modifiche al progetto**. In tal caso, fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto



procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza stessa. A tal fine:

- **entro 15 giorni** dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente provvede alla **trasmissione dell'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere**;
- **entro 30 giorni** l'ente o l'amministrazione provvede alla **riemissione**;
- **entro i 30 giorni successivi** al ricevimento dell'atto (o alla decorrenza del termine per l'adozione dell'atto stesso) l'**amministrazione rimette il decreto di autorizzazione o di VIA**, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-*quater* e 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero della disciplina per l'adozione del provvedimento di VIA recata dall'art. 25, commi 2 e 2-*bis*, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Ma vi è di più.

L'articolo 6, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, introduce norme di ulteriore **semplificazione** dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di **produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** nelle **aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso** alla data di entrata in vigore del decreto legge, come dispone in linea generale l'articolo 57, comma 1 (salva l'eccezione prevista dallo stesso articolo 57, comma 2, descritto più avanti).

Nel dettaglio, il **comma 1, alla lett. a) n. 2** inserisce nell'elenco delle aree considerate idonee *ope legis*, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le **aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela** ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, **né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati**. La **fascia di rispetto** è determinata:

- nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri;
- per gli **impianti fotovoltaici**, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **un chilometro**.²

Alla luce delle modifiche introdotte al comma 8, lett. *c-quater*), dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 199/2021, la scrivente Società ha verificato **l'idoneità delle aree destinate sia all'impianto agrivoltaico sia alle infrastrutture elettriche di connessione dell'impianto**. Dalla verifica, lo si ribadisce ancora una volta, è emerso la **piena idoneità delle aree**.

Si rammenta infine che l'individuazione di un'area come idonea ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 fa sì che si applichi il regime previsto dall'articolo 22, comma 1 del medesimo decreto (rubricato "**procedure autorizzative specifiche per le aree idonee**"), ai sensi del quale:

² Ai fini della idoneità *ex lege* delle aree ai sensi del *c-quater*), dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 199/2021, occorre fare riferimento solo ai beni culturali e ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a una fascia di rispetto da tali vincoli pari a 1 km (fascia di rispetto rilevante solo ai fini della idoneità dell'area).



- nei procedimenti di **autorizzazione** - ivi inclusi quelli per l'**autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (VIA)**³ - **l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante**; dunque, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, **l'amministrazione competente provvede comunque** (lett. a));
- i termini delle procedure autorizzative sono **ridotti di un terzo** (lett. b)).

La **disciplina speciale** appena descritta **si applica anche**, ove ricadenti su aree idonee, **alle infrastrutture elettriche di connessione** degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Orbene, **conclusivamente**, con la presente **la Società comunica** che procederà a presentare le proprie controdeduzioni ai pareri pervenuti dagli Enti fino alla data della Conferenza di Servizi del **04/10/2022** e in seno alla medesima (peraltro anch'essi, come si vedrà, documentalmente infondati), entro il termine concesso dalla Provincia di Brindisi di 10 giorni dalla data della Conferenza del 04/10/2022, **significando, altresì**, di aver già dato mandato ai propri Legali, nell'ipotesi di ulteriori condotte dilatorie da parte della Provincia di Brindisi o di PAUR negativo, per agire in sede giudiziale, non solo amministrativa, ma anche penale, civile e contabile nei confronti dell'Amministrazione e dei singoli Funzionari responsabili di condotte che hanno ormai superato il profilo dell'illegittimità per incorrere in quello dell'illecito.

Tanto si doveva.

Ital Green Energy Latiano - Mesagne S.r.l.

Dott. Pietro Marseglia

³ Come precisato dal decreto legge n.17/2022, all'articolo 12, comma 1, che novella l'articolo 22, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 199/2021, che prevede che l'**autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio e non vincolante** nei procedimenti di **autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee**. A tale previsione si aggiunge l'inciso "**ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale**".